

Anno 2026

Numero 2
(Maggio-Agosto)

Anno 2026

Numero 2
(Maggio-Agosto)

Consiglio Scientifico/Scientific Council

Francisco Aldecoa Luzárraga, Guido Alpař, Domenico Amirante, Fulvio Attinà, Paola Bilancia, Roberto L. Blanco Valdés, Giuseppe Bronzini, Paolo Cappellini, Sabino Cassese, Giuseppe Cataldi, Giovanni Cazzetta, Omar Chessa, Bartolomé Clavero†, Floriana Colao, Pietro Costa, Virgilio Dastoli, Maria D'Arienzo, Guerino D'Ignazio, Thomas Duve, Giorgio Fontana, Luigi Ferrajoli, Francesco Fimmanò, Ricardo M. Freire Soares, Stefano Giubboni, Tania Groppi, Jean-Louis Halperin, Lucien Jaume, Luigi Lacché, Jorge Lozano Miralles, Alberto Lucarelli, Maria Luisa Maniscalco, Marc Maresceau, Giuseppe Martinico, Marco Mascia, Luca Mezzetti, Laura Montanari, Leonardo Morlino, Giovanni Moschella, Ulrike Müßig, Giulio Napolitano, Vittorio Emanuele Parsi, Andrea Patroni Griffi, Yves Petit, Julio Pinheiro Faro, Calogero Pizzolo, Elise Poillot, Oreste Pollicino, Lia Pop, Daniela Preda, Diego Quaglioni, Paolo Ridola, Roberto Romboli, Lucia Serena Rossi, Antonio Ruggeri, Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, Carmela Salazar, Ingo Wolfgang Sarlet, Luca Scuccimarra, Jo Shaw, Pierre Serrand, Alessandro Somma, Bernardo Sordi, Antonino Spadaro, Claudia Storti, Antonio Tizzano, Ferdinando Treggiari, Chiara Tripodina, Michel Troper, Vincenzo Zeno Zencovich, Fabio Zucca

Comitato Direzione/Directors board

Direttore/ Chief Editor

Luigi Moccia

Co-Direttori/Co-Editors

Francisco Balaguer Callejón, Silvio Gambino, Stéphane Pierré-Caps

Comitato Editoriale/Editorial Board: Curatori di area - Area editors

Comparazione e integrazione giuridica: Katia Blairon, Ermanno Calzolaio, Salvatore Casabona, Giampaolo Gerbasi, Salvatore Mancuso, Antonello Miranda, Alessandra Pera, Laura Vagni

Diritto costituzionale e pubblico: Augusto Aguilar, Giuseppe Campanelli, Gianluca Famiglietti, Alberto Randazzo, Alessio Rauti

Diritto internazionale e tutela internazionale dei diritti umani: Celeste Chiarello, Michele Corleto, Marco Fasciglione, Vasco Fronzoni, Diego Praino, Natale Rampazzo, Valentina Rossi

Diritto privato: Maria Caterina Baruffi, Mirzia Bianca, Laura Carpaneto, Giovanna Chiappetta, Ilaria Queirolo, Adele Pastena, Francesco Pesce

Istituzioni e politiche UE: Massimo Fragola, Paolo Ponzano, Raffaele Torino

Politica comparata e Relazioni internazionali: Emidio Diodato, Iole Fontana, Daniela Irrera, Francesco Olmastroni, Francesco Raniolo

Storia dell'integrazione europea: Luca Barbaini, Antonella Braga, Raffaella Cinquanta, Stefano Dell'Acqua, Giorgio Grimaldi

Storia e teoria del diritto: Eliana Augusti, Riccardo Cavallo, Riccardo Ferrante, Marco Fioravanti, Loredana Garlati, Adolfo Giuliani, Massimiliano Gregorio, Anna Gianna Manca, Marco Miletto, Luigi Nuzzo, Mario Piccinini, Carlo Sabbatini, Irene Stolzi, Monica Stronati, Carmelo Elio Tavilla, Chiara Maria Valsecchi, Cristina Vano

Comitato di Redazione/Editorial Team

Ugo Adamo, Anna Alberti, Roberta Allocca, Giovanni Barozzi Reggiani, Giuseppe Barra Caracciolo, Giulia Battaglia, Bruno Brancati, Fabiana Briganti, Chiara De Capitani, Armando De Crescenzo, Claudio Di Maio, Valentina Faggiani, Anna Fazzini, Alessia Fusco, Antonello Lo Calzo, Greta Massa Gallerano, Giuseppe Mecca, Lucia Miglietti, Alessandro Nato, Walter Nocito, Marianna Pace, Flora Pirozzi, Valentina Pupo, Fernando Puzzo, Martina Rubino De Ritis, Valeria Tarditi, Sirio Zolea

editore Centro Altiero Spinelli, c/o ME-Italia, via Angelo Brunetti, 60, 00186 Roma numero 2/2026, pubblicato nel mese di agosto 2026.

Quest'opera è assoggettata alla disciplina Creative Commons attribution 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



Indice

Parte I

saggi e contributi

Alessandra PERA <i>Diritto d'Amore e consenso nei rapporti matrimoniali in Francia. La sfera intima, l'amore fisico e il divorzio per colpa al vaglio della Corte EDU</i>	1
Raffaele TORINO <i>Lo statuto digitale europeo della persona</i>	17
Victoria ANFUSO, Giovanni Maria RICCIO <i>For space ambitions, the sky is not the limit but for regulation, it is EU Space Act, GDPR and the structural limits of regulatory extraterritoriality</i>	31
Jacopo FORTUNA, Nicoletta PATTI <i>Children as Vulnerable Targets and Agents of Influence in Digital Food Environments: Some Comparative Insights</i>	45
Marta SOSA NAVARRO, Felicitas HOLZER <i>Mapping a right to mental privacy within European and international human rights law</i>	69
Raffaella CINQUANTA <i>Il Movimento Federalista europeo di fronte al Movimento studentesco (1968-1979)</i>	91
Antonio Ignazio ARENA <i>Liberaldemocrazia e revisione istituzionale nell'Unione Europea: verso una federazione compiuta</i>	107
Claudio PANZERA <i>L'accoglienza dei richiedenti asilo in Italia: più ombre che luci</i>	125

Parte II

rubriche

Filomena PASSAMANO <i>Intelligenza artificiale e potere organizzativo nell'impresa: responsabilità e trasformazione del paradigma prevenzionistico</i>	1
---	---

Valeria CAVALLARI

La responsabilità delle piattaforme digitali per i contenuti illegali e dannosi caricati dagli utenti: il ruolo di vigilanza delle Autorità indipendenti e i meccanismi di contrasto alla luce del nuovo Digital Service Act

17

Federica SCHIRINZI

Il migrante ambientale nel diritto internazionale: lacune normative, sviluppi giurisprudenziali e prospettive di tutela

31

Federico PÉREZ MARTIN

La voluntad procreacional como eje de la filiación derivada de la gestación por sustitución - Comentario crítico al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "S., I. N. c/ A., C. L. s/ impugnación de filiación" (CSJN, 22 de octubre de 2024)

43

Stefano MANGIACASALE

Per una collocazione sistematica del pubblico ministero nell'ordinamento costituzionale

61

Parte III

rassegne, recensioni, interviste

Daniela DOBRE

"Writing Constitutions"

1

Parte I

saggi e contributi

Diritto d'Amore e consenso nei rapporti matrimoniali in Francia. La sfera intima, l'amore fisico e il divorzio per colpa al vaglio della Corte EDU

Alessandra PERA*

Sommario: 1. Introduzione 2. La sentenza della Corte EDU 2.1. Il caso e gli argomenti delle parti 2.2. La decisione della Corte EDU 3. Consenso e libertà sessuale dei coniugi 4. Consenso e libertà dalle ingerenze pubbliche 5. Conclusioni: ripercussioni nel diritto francese e degli stati contraenti della CEDU

1. Introduzione

Il rifiuto di avere rapporti sessuali con il proprio coniuge può essere qualificato come colpa civile che giustifica il divorzio per colpa esclusiva, senza violare i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea per i Diritti Umani (CEDU) e, in particolare, il diritto al rispetto della vita privata? Il matrimonio è un contesto in cui i coniugi conservano pienamente la loro autonomia sessuale o, piuttosto, uno spazio in cui sono soggetti a determinati obblighi impliciti?

La recente proposta di riforma del codice civile francese risponde a questi interrogativi e incide in modo significativo sulle relazioni familiari e, in particolare, sui doveri coniugali. La riforma è stata spinta anche da una condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo¹ (Corte EDU), ma ha di recente raccolto il consenso trasversale di deputate e deputati della Camera, che hanno stabilito che il consenso sessuale non può essere dato una volta per sempre.

Il Codice civile francese dedica il Titolo V al matrimonio. Il capitolo IV, doveri e diritti reciproci degli sposi, agli articoli 212-226, non menziona esplicitamente un dovere sessuale tra i coniugi, limitandosi a indicare quattro obblighi derivanti dal matrimonio: fedeltà, assistenza, collaborazione e comunione di vita. Così come per gli omologhi articoli del codice civile italiano (artt. 143-148), non si utilizza mai un riferimento diretto ai rapporti sessuali. Tuttavia, nel tempo la giurisprudenza ha interpretato la "comunità di vita"² come se implicasse anche una 'comunità di letto', fondata sull'idea che nel matrimonio esista un obbligo sessuale implicito.

Su questa base si fondava la discutibile pretesa del marito, il quale, nel caso al vaglio della Corte di Strasburgo, ha ottenuto il divorzio con addebito alla moglie perché durante il matrimonio ella aveva interrotto i rapporti intimi. Esauriti i gradi di giudizio davanti alla giurisdizione francese, dopo la decisione della Corte di Cassazione³, il caso è arrivato alla Corte EDU, che nel gennaio 2025 ha condannato la Francia, ribadendo un principio fondamentale: all'interno del matrimonio il consenso sessuale non può mai essere considerato permanente e definitivo, né tantomeno presunto.

Questo contributo, attraverso l'analisi della sentenza della Corte EDU (paragrafo 2) e del dato legislativo e giurisprudenziale francese, mira a contribuire nel tratteggiare gli assi cartesiani, ascisse

* Professoressa Ordinaria di Diritto Privato Comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo.

¹ Corte EDU, H.W. v. France, Ricorso n. 13805/21, 23 gennaio 2025.

² Cfr. Art. 215, comma 1, cod. civ. fr.: "Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie".

³ Sentenza Cass. Civ. Fr., 17 settembre 2020, n. 20-10.564, in *AJ Fam.*, 2021, p. 197, commento di V. Avena-Robardet.

e ordinate, entro le quali le variabili del paradigma matrimoniale si muovono: i diritti e i doveri reciproci, le inclinazioni, le scelte, le aspirazioni delle persone in una relazione umana complessa che cambia nel tempo, come cambiano sentimenti, abitudini, regole espresse e mute⁴.

Il primo asse è il consenso, inteso come manifestazione della volontà di partecipare ad un progetto ed a scelte condivise, che, rispetto alla sfera dell'amore anche fisico, si traduce nel diritto di disporre liberamente del proprio corpo, del diritto d'amore nel senso proposto da Stefano Rodotà⁵, del diritto alla dignità personale, ad essere donne degne e uomini degni, del diritto ad autodeterminarsi e del naturale inverso sentimento del voler lasciare liberi l'altra o l'altro perché possano autodeterminarsi (paragrafo 3).

Il secondo asse è la privacy, intesa come arretramento dei pubblici poteri dalla sfera intima e personalissima, dalla libertà sessuale, di cui vivono la coppia e le persone che ne fanno parte, finché non si verificano fatti di violenza fisica o morale, per cui è imperativo che la violenza sia punita penalmente. Dunque, l'intervento dei pubblici poteri è giustificabile rispetto alla fattispecie penale, ma il divorzio per colpa non può essere basato sul rifiuto di uno dei coniugi ad avere rapporti sessuali. In quest'ottica, l'ingerenza giudiziaria nella vita intima e nell'autonomia della persona non è considerata tollerabile in tale dimensione civilistica (paragrafo 4).

Su questo piano cartesiano entrano in gioco però molte variabili: sentimenti, emozioni, regole giuridiche, etiche e morali, mutamenti sociali, concezioni della vita di coppia, libertà individuali e senso comune (che volutamente non si chiama qui morale comune), valori e beni giuridici radicati nella tradizione giuridica occidentale, che per definizione è in evoluzione⁶.

Dunque, si cercherà di dare conto, nella parte conclusiva, anche delle criticità che la pronuncia della Corte EDU e la proposta di riforma all'attenzione del legislatore francese pongono ai sistemi giuridici che si collocano nel quadro valoriale di riferimento della CEDU.

2. La sentenza della Corte EDU

Il caso giudicato dalla Corte EDU, come accennato nell'introduzione, solleva importanti interrogativi sul rapporto tra il diritto al rispetto della vita privata e gli obblighi coniugali nel diritto francese. Esso mette in discussione la compatibilità della pronuncia di un divorzio per colpa basato sul rifiuto di avere rapporti sessuali con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

2.1. Il caso e gli argomenti delle parti

La vicenda trae origine da una domanda di divorzio per colpa esperita nel 2015 dalla ricorrente (H.W.) nei confronti del coniuge (J.C.), adducendo condotte violente e una persistente incuria verso i doveri di assistenza familiare. A tale iniziativa, la controparte replicava con una domanda riconvenzionale di divorzio con addebito di colpa esclusivo a carico della moglie, motivato da una protratta e consapevole astensione dai rapporti intimi, configurata quale violazione degli obblighi nascenti dal vincolo matrimoniale.

In primo grado, il Tribunale di Grande Istanza di Versailles rigettava le reciproche istanze di addebito, pronunciando lo scioglimento del matrimonio per intervenuta alterazione definitiva del legame, ritenendo che lo stato patologico della ricorrente costituisse una scriminante valida per l'astensione sessuale.

⁴ R. Sacco, *Il diritto muto*, Bologna, 2015, pp. 66-73 e 105-108.

⁵ S. Rodotà, *Diritto d'amore*, Bari-Roma, 2022, Ed. 6.

⁶ M. Foucault, *Storia della sessualità*, I. *La volontà di sapere*, tr. it. di P. Pasquino-G. Procacci, Milano 1978, in particolare pp. 36-48; vd. anche A. Palazzo, *Eros e Jus*, Milano-Udine, 2015.

La Corte d'Appello⁷ riformava la decisione, sancendo l'addebito a carico di H.W. I giudici di secondo grado qualificavano il persistente rifiuto della donna all'intimità come una violazione grave e reiterata dei doveri coniugali.

In sede di Corte di Cassazione, il ricorso della donna veniva respinto, nonostante la difesa avesse eccepito l'insussistenza di una norma codicistica che tipizzasse l'obbligo sessuale, sottolineando inoltre l'antinomia tra tale sanzione civile e l'evoluzione del diritto penale, che già riconosceva e sanzionava lo stupro coniugale.

Esauriti i rimedi interni, dunque, la ricorrente adisce la Corte di Strasburgo denunciando la violazione dell'art. 8 della Convenzione (CEDU). Secondo la tesi difensiva, l'ingerenza giudiziaria nella sfera privata è illegittima, non necessaria e sproporzionata. In particolare, viene evidenziato come la minaccia di una sanzione civile (l'addebito) contribuisca a creare spazio per un vizio del consenso, coercendo la libertà di autodeterminazione fisica e perpetuando una visione anacronistica del matrimonio contraria ai diritti fondamentali.

Il governo francese non contesta che pronunciare un divorzio sulla base della colpa per cessazione ininterrotta di tutti i rapporti intimi con il coniuge rappresenti un'ingerenza "nel diritto [della ricorrente] al rispetto della vita privata, nella sua libertà sessuale e nel suo diritto di disporre del proprio corpo"⁸. Ciò che rileva, invece, è se tale ingerenza – in un ambito che tocca "uno degli aspetti più intimi della vita privata"⁹ e in cui il margine di apprezzamento lasciato agli Stati è limitato – possa essere giustificata e necessaria, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della Convenzione EDU. Il governo resistente sostiene la volontà di "proteggere i diritti altrui, e in particolare il diritto di ciascuno dei coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale quando la prosecuzione della vita comune non è più possibile"¹⁰.

Prima di illustrare e commentare l'iter logico-argomentativo seguito dalla Corte EDU, si ritiene opportuno ricordare i tratti essenziali del modello francese di divorzio per colpa, denominato *divorce pour faute*. L'istituto è disciplinato dall'articolo 242 del Codice civile, che consente a uno dei coniugi di chiedere lo scioglimento del matrimonio, previa prova che l'altro coniuge abbia commesso atti che costituiscono una violazione grave o ripetuta dei doveri e degli obblighi inerenti al matrimonio¹¹. Tali doveri, codificati negli articoli 212-215 del Codice civile, come detto, comprendono il rispetto reciproco, la fedeltà, l'assistenza materiale e morale, la convivenza e il mantenimento di una comunità di vita condivisa. Le violazioni devono essere imputabili al coniuge convenuto e dimostrate attraverso prove quali testimonianze, documenti o perizie presentate durante il procedimento. I motivi di colpa includono comunemente la violazione dell'obbligo di fedeltà e, dunque, l'adulterio (articolo 243 Codice civile), la violenza fisica o psicologica, l'abbandono della casa familiare per oltre un anno senza giustificato motivo o altri gravi comportamenti scorretti che rendono intollerabile la convivenza¹². Se entrambi i coniugi adducono colpa reciproca, il tribunale può pronunciare il divorzio con responsabilità condivisa (*aux torts partagés*), con ripercussioni su profili patrimoniali e personali, come l'affidamento dei figli e gli assegni alimentari. La colpa da sola non determina automaticamente l'affidamento dei figli all'altro coniuge o gli obblighi di mantenimento, ma può influire sull'assegno di mantenimento del coniuge, con la possibilità che alla parte colpevole vengano negati i benefici. In ogni caso, la giurisprudenza francese si è mostrata e continua ad essere molto prudente, ancorando le decisioni al parametro della proporzionalità¹³. La riforma della "giustizia familiare" del 2004 ha semplificato le procedure, mantenendo comunque in vita l'istituto del divorzio per colpa. Dunque, la scelta del

⁷ Corte di Appello di Versailles, 7 novembre 2019, n. 18/05762 (<https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/>).

⁸ Cfr. la sentenza Corte EDU in commento, § 71.

⁹ *Ibid.*, § 85.

¹⁰ *Ibid.*, § 81. Si veda cod. civ. fr., art. 238

¹¹ Vd. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CCIV_ARTI_242.

¹² In passato, per quanto più di interesse in questa sede, il rifiuto persistente di "adempiere ai rapporti coniugali", è stato qualificato come una violazione del dovere di vita comune ai sensi dell'articolo 215 Codice civile, potenzialmente qualificabile come colpa. Cfr. <https://strasbourgobservers.com/2025/04/15/fault-based-divorce-for-breach-of-conjugal-duties-reassessing-privacy-and-sexual-freedom-within-marriage/>.

¹³ Vd. <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006149981/>.

sistema giuridico permane quella di mantenere una componente punitivo-afflittiva nei casi di comportamento scorretto da parte di uno o di entrambi i coniugi.

In particolare, nel caso di specie, l'attribuzione della colpa esclusiva alla signora H.W. da parte della Corte d'Appello ha influito su questioni accessorie, tra cui l'affidamento provvisorio dei quattro figli della coppia, che è stato riconosciuto al marito, insieme all'ordine di lasciare la casa familiare e di pagare gli alimenti, seppur in forza di provvedimenti provvisori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della donna, ritenendo insufficienti i motivi per riformare la sentenza della Corte d'Appello e confermando l'interpretazione della giurisprudenza tradizionale francese in materia di doveri coniugali, sottolineando la centralità degli obblighi di fedeltà reciproca e di convivenza previsti dal Codice civile¹⁴.

2.2. La decisione della Corte EDU

È soprattutto sull'argomento della non necessità dell'ingerenza dello Stato e delle Corti, in particolare, nella vita privata e sessuale della coppia, che la Corte di Strasburgo individua la motivazione per condannare la Francia. Il diritto francese manca(va) di coerenza nel mantenere, da un lato, un dovere dei coniugi (civilmente rilevante) ad avere rapporti sessuali e, dall'altro, nel punire penalmente lo stupro tra coniugi.

Una certa dottrina aveva proposto una lettura che relativizzava questo paradosso, per cui un conto sarebbe il divieto penale per il coniuge di costringere l'altro a comportamenti sessuali; altro conto sarebbe escludere il diritto al risarcimento del danno civile per il coniuge che si scontra con un persistente rifiuto di rapporti intimi da parte dell'altro¹⁵. Dunque, la coesistenza della fattispecie di reato, che punisce chi costringe al rapporto sessuale, e della colpa civilmente rilevante, imputabile a chi si rifiuta di avere il rapporto, sarebbero compatibili e non una contraddizione in termini logico-giuridici.

Ed invece, rispetto alla correlazione tra la disciplina penalistica e quella civilistica, la Corte EDU rileva che "l'esistenza stessa di un tale obbligo matrimoniale è contraria sia alla libertà sessuale e al diritto di disporre del proprio corpo, sia all'obbligo positivo di prevenzione che incombe agli Stati contraenti in materia di lotta contro la violenza domestica e coniugale"¹⁶, derivante dalla Convenzione di Istanbul¹⁷. Quest'ultima motivazione sembra essere la più pertinente.

Il diritto vigente non può indurre le vittime di violenza coniugale a credere che rifiutare di avere rapporti sessuali possa essere considerato un errore e che può implicare conseguenze per loro sfavorevoli in sede di divorzio¹⁸. Né può ritenersi che "il consenso al matrimonio comporta il consenso ai futuri rapporti sessuali"¹⁹. Se così si facesse, si finirebbe per "privare lo stupro coniugale del suo carattere riprovevole"²⁰.

La Corte sottolinea che il consenso ai rapporti intimi non può essere presunto solo per il fatto del matrimonio e ritiene quindi che l'imposizione di un obbligo coniugale di intimità violi i principi fondamentali della Convenzione.

¹⁴ Vd. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006423124.

¹⁵ J. Mattiussi, *Le devoir conjugal : de l'obligation de consentir*, in M. Garcia, J. Mazaleigue-Labaste, A.-D. Mornington (dir.), *Envers et revers du consentement*, Paris, 2023.

¹⁶ Vd. § 89 della sentenza Corte EDU in commento.

¹⁷ Art. 12, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 11 maggio 2011, entrata in vigore in Francia il 1° novembre 2014.

¹⁸ M. Lamarche, *De la juridicité du debitum conjugale en mariage ou "la notion civilisée du mariage"*, in *Dr. fam.*, 2021, Focus 41.

¹⁹ Vd. § 91 della sentenza Corte EDU in commento.

²⁰ *Ibid.*

La sentenza induce ad una riflessione di più ampio respiro, che riguarda i sistemi afferenti alla tradizione giuridica occidentale²¹ e, soprattutto, i sistemi dell'area di *civil law*²², circa l'evoluzione del diritto matrimoniale e divorzile alla luce dei principi contemporanei di tutela delle libertà individuali. Si interroga sulla persistenza, nel diritto francese, di una concezione del matrimonio fondata su obblighi sessuali impliciti e sulla loro compatibilità con gli standard europei in materia di diritti fondamentali. Questa decisione mette in evidenza un paradosso: mentre il diritto penale condanna ormai esplicitamente lo stupro coniugale, il diritto civile continua a riconoscere un valore giuridico al dovere coniugale, che può indirettamente costringere un coniuge a cedere alle richieste dell'altro.

In Francia, come in Italia ed in altri sistemi giuridici, il matrimonio può ancora essere visto come un contesto che giustifica specifici obblighi sessuali, oppure va considerato come un ambito in cui la libertà individuale – soprattutto in relazione all'autonomia del corpo – assume un ruolo prioritario rispetto a ogni altra valutazione? Questo interrogativo è particolarmente rilevante perché investe direttamente le basi storiche e culturali del diritto matrimoniale, tradizionalmente caratterizzato dall'idea del dovere coniugale come un obbligo implicito e inevitabile. Mettendo a confronto la tutela dell'integrità fisica e psicologica di ciascun coniuge con tale impostazione tradizionale, la Corte EDU sollecita chiaramente una revisione profonda delle norme giuridiche che regolano il matrimonio.

Nel contesto giuridico francese, è attualmente oggetto di discussione il modo in cui i giudici concepiscono e interpretano questo istituto, da tempo fondato sull'idea che la convivenza – prevista dall'articolo 215 del Codice civile francese – includa sia la coabitazione sia la condivisione del letto, da cui discenderebbe l'obbligo di intrattenere rapporti sessuali tra i coniugi²³. Per lungo tempo, l'impossibilità non rivelata di adempierlo è stata ritenuta causa di annullamento del matrimonio²⁴. La sua inosservanza poteva comportare il divorzio per colpa del coniuge, o addirittura la condanna del recalcitrante al pagamento di danni e interessi²⁵. La colpa, causa di divorzio ai sensi dell'articolo 242 del Codice civile, consisteva nell'inadempimento del *debitum* coniugale; quindi, la scelta dell'astinenza è stata ritenuta scelta colpevole²⁶, ovvero un rifiuto ripetuto senza motivi legittimi²⁷, ovvero un abuso del diritto²⁸.

Anche nel sistema giuridico italiano, il dovere coniugale di avere rapporti sessuali e di intrattenere una vita intima non è formulato in modo espresso nel Codice civile, ma è ricavato dal complesso dei doveri di coabitazione, fedeltà, assistenza morale, collaborazione e contribuzione ai bisogni della famiglia. La giurisprudenza e la dottrina riconoscono che una 'certa disponibilità sessuale' è intrinsecamente connessa al matrimonio, pur ribadendo l'incoercibilità di specifici comportamenti nella sfera intima. La violazione di questo dovere implicito assume rilievo giuridico quando si traduce

²¹ Sul concetto di tradizione giuridica occidentale, per tutti, si rinvia a R. David, C. Jauffret-Spinozi, M. Goré, *Les grands systèmes de droit contemporaines*, Parigi, 2016; A. De Luca, E. Ioriatti, *Comparative Legal Systems. An Introduction*, Torino, 2024; A. Gambaro, R. Sacco, M. Graziadei, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 2024; J. Husa, *Classification of legal families today. Is it time for a memorial Hymn?*, in *Revue internationale de droit comparé*, LVI, 1/2004, pp. 11-38; U. Mattei, *Three patterns of law: Taxonomy and change in the world's legal systems*, in *The American journal of comparative law*, XL, 1/1997, pp. 5-44; W. Twining, *Comparative law and legal theory: the country and the western tradition*, in I. Edge (cur.), *Comparative law in global perspective*, Leiden, 2001, pp. 21-76.

²² Per tutti, vd. P. G. Monateri, A. Somma, *Il modello di civil law*, Torino, 2016; L. Moccia, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Milano, 2005, pp. 609-613 e pp. 771 e ss.

²³ J.M. Bruguière, *Le devoir conjugal, Philosophie du Code et morale du juge*, in *Recueil Dalloz*, 1/2000, pp. 10-18.

²⁴ Alcuni giudici di merito hanno ammesso la nullità del matrimonio per errore sulla capacità di avere rapporti sessuali normali, (Corte di Appello di Parigi, 26 marzo 1982, in *Gaz. Pal.*, 2, 519) o sull'impotenza del coniuge (Corte di Appello di Rouen, 6 marzo 2008, in *JCP G*, 2008, IV, 2453; *RTD civ.* 2008, p. 659, con nota di J. Hauser).

²⁵ Corte di Appello di Aix-en-Provence, 3 maggio 2011, in *JCP G*, 2011, 1156, con nota L. Pizarro (<https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/>).

²⁶ Per l'ipotesi di mancata consumazione del matrimonio o rifiuto persistente di rapporti sessuali da parte di uno dei coniugi con l'intenzione di privarne l'altro: Cass. Civ. Fr., 5 novembre 1969, D. 1970.223, nota di G. Wiederkehr; Cass. Civ. Fr., 4 ottobre 1978, D. 1979, IR 211, con nota di A. Breton; Cass. Civ. Fr., 17 dicembre 1997, n. 96-15.704 (tutte on line: <https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/>).

²⁷ Cass. Civ. Fr., 17 settembre 2020, n. 20-10.564, in *AJ Fam.*, 2021, p. 197, con nota di V. Avena-Robardet. La Cassazione francese con tale sentenza ha deciso il caso oggetto della pronuncia della Corte EDU qui in commento.

²⁸ Corte di Appello di Versailles, 15 novembre 2012, n. 11/07565 (<https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/>).

in un rifiuto sistematico e ingiustificato di ogni vita intima, espressione di disaffezione e distacco spirituale tali da svuotare il matrimonio del suo contenuto essenziale, desumibile da “un costante atteggiamento ostile del coniuge che rende impossibile un’intesa sessuale serena e appagante”, tale da determinare il giustificato abbandono della casa coniugale, ma non di per sé un motivo di addebito per colpa²⁹.

La giurisprudenza italiana ha ritenuto rilevanti, in quanto colpevoli, i comportamenti di umiliazione, prevaricazione o violenza nella sfera sessuale, che ledono diritti fondamentali della persona e oltrepassano la soglia minima di solidarietà e rispetto. In proposito, il giudice di merito può pronunciare l’addebito solo se accerta l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento che viola i doveri coniugali e la situazione di intollerabilità della convivenza o di grave pregiudizio per i figli³⁰.

Ai fini dell’addebito, lo stato di soggezione della moglie maltrattata non interrompe il nesso causale tra la condotta violenta del marito e l’intollerabilità della convivenza³¹. Neppure rileva la tolleranza del coniuge che ha subito la violazione dei doveri coniugali³².

Fermo restando quanto detto per i casi di violenza, con riferimento al rifiuto di avere una vita intima e sessuale anche protratto nel tempo, questo non appare sufficiente di per sé solo per pronunciare l’addebito.

Peraltro, più in generale, il giudice deve verificare che la crisi coniugale sia causalmente riconducibile al comportamento volontario e consapevole di un coniuge diretto a violare tali doveri coniugali³³.

La violazione deve cioè essere stata la causa della crisi tra i coniugi, per cui l’addebito non può essere pronunciato se la violazione è invece l’effetto della crisi stessa³⁴.

L’addebito è escluso quando l’allontanamento o la rottura della vita intima sono giustificati da una situazione di intollerabilità già in atto (violenza, conflitti insostenibili, disaffezione reciproca). Per esempio, una nuova convivenza con un altro partner ha trovato giustificazione quando la situazione familiare non era più sopportabile per il comportamento della moglie che da anni non aveva più voluto rapporti con il marito³⁵.

La responsabilità e l’addebito sono stati esclusi quando la violazione dei doveri è effetto, e non causa, di una crisi preesistente, con convivenza ridotta a un fatto meramente formale e/o la condotta costituisce reazione immediata e proporzionata a un torto ricevuto, senza violare diritti fondamentali³⁶.

È opportuno precisare che in Italia il regime processuale della separazione e del divorzio è stato riorganizzato dalla cd. Riforma Cartabia del 2023, che consente l’introduzione con un unico ricorso cumulativo della domanda di separazione e divorzio, sia in ipotesi consensuale o giudiziale, a seconda che vi sia accordo o disaccordo dei coniugi, così velocizzando le procedure e riducendo i costi. Dunque, con un unico atto introduttivo (consensuale o giudiziale)³⁷ è possibile definire entrambe le fasi.

²⁹ Cass. Civ. It., 31 maggio 2012 n. 8773 (<https://dejure.lefebvre-regiuffre.it/>).

³⁰ Cass. Civ. It., 24 maggio 2025 n. 13858; Cass. Civ. It., 30 maggio 2023 n. 15196; Cass. Civ. It., 28 novembre 2022 n. 3944; Cass. Civ. It., 2 settembre 2022 n. 25966, Cass. Civ. It., 27 giugno 2006 n. 14840 (<https://dejure.lefebvre-regiuffre.it/>).

³¹ Cass. Civ. It., 23 luglio 2015 n. 15551 (<https://dejure.lefebvre-regiuffre.it/>).

³² Cass. Civ. It., 2 settembre 2022 n. 25966; Trib. Torino, 6 febbraio 2024; Trib. Busto Arsizio, 4 maggio 2023 (<https://dejure.lefebvre-regiuffre.it/>).

³³ Cass. Civ. It., 28 aprile 2006 n. 9877 (<https://dejure.lefebvre-regiuffre.it/>).

³⁴ Cass. Civ. It., 3 luglio 2023 n. 18725; Cass. Civ. It., 30 maggio 2023 n. 15196; Cass. Civ. It., 8 novembre 2022 n. 32837; Trib. Palermo, 4 marzo 2024; Trib. Roma, 26 febbraio 2024 n. 3575; Trib. Palermo, 5 febbraio 2024 (tutte on line: <https://dejure.lefebvre-regiuffre.it/>).

³⁵ Cass. Civ. It., 5 febbraio 2014 n. 2539 (<https://dejure.lefebvre-regiuffre.it/>).

³⁶ Cass. Civ. It., 7 agosto 2024 n. 22291; Cass. Civ. It., 8 novembre 2022 n. 32837; Cass. Civ. It., 12 maggio 2017 n. 11929; Cass. Civ. It., 17 gennaio 2014 n. 929; Trib. Messina, 9 marzo 2025; Trib. Pordenone, 11 febbraio 2025; Trib. Roma, 26 febbraio 2024; Trib. Udine, 23 febbraio 2024; Trib. Catania, 23 febbraio 2024 (tutte on line: <https://dejure.lefebvre-regiuffre.it/>).

³⁷ In effetti, è stata ritenuta controversa nella giurisprudenza di merito la possibilità di proporre il cumulo delle domande anche nel caso di separazione e divorzio congiunti. Una parte della giurisprudenza ha ritenuto il cumulo di domande applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, dando alla nuova norma un’interpretazione estensiva (Trib. Milano, 5 maggio 2023, n. 3542). Altra parte della giurisprudenza ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità di un ricorso contestuale di separazione consensuale e divorzio congiunto nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi, evidenziando che nel caso di specie era applicabile l’art. 473-bis.51 c.p.c. e non il

L'udienza è fissata entro 90 giorni per la pronuncia della separazione. Il procedimento si conclude di norma in 6 mesi in caso di divorzio consensuale o in 12 mesi, se giudiziale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 473-bis, 49, c.p.c., con un unico ricorso vengono depositate la domanda di separazione e quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il procedimento è unico e si svolge davanti allo stesso giudice, con notevole snellimento burocratico. In presenza di figli minori, è obbligatorio depositare un "piano genitoriale" che illustri la gestione quotidiana dei figli (scuola, attività, vacanze). Certamente, la riforma mira a snellire la procedura ed a ridurre i costi umani e processuali della crisi coniugale. Tuttavia, per quanto qui di interesse, non sembra aver modificato le regole sulla colpa, né la valutazione ai fini della responsabilità civile per violazione degli obblighi coniugali.

Quanto agli effetti sul divorzio, l'addebito della separazione – anche quando fondato su violazioni nella sfera sessuale - rileva, anche in Italia, nella valutazione delle condizioni economiche e della meritevolezza dell'assegno (mantenimento in separazione e assegno divorzile), nonché nella considerazione complessiva delle responsabilità nella crisi coniugale, con possibili riflessi sulla posizione dell'ex coniuge 'colpevole' anche sotto il profilo successorio, nei limiti in cui la normativa sul divorzio lo consente.

In sintesi, la violazione del dovere coniugale di vita intima non dà luogo, di per sé e da solo, a un 'diritto al divorzio per colpa' automatico, ma può costituire – quando grave, imputabile e causalmente determinante la crisi – uno dei fondamenti dell'addebito della separazione, con effetti significativi sul successivo giudizio di divorzio, specie in termini di posizioni economiche e di valutazione complessiva della condotta dei coniugi.

Tuttavia, gli imperativi imposti contro la violenza domestica e sessuale mettono pesantemente in discussione l'esistenza di un dovere coniugale, retaggio di una visione arcaica del matrimonio³⁸, non più al passo con il sentire sociale.

In una prospettiva di analisi diacronica e con un richiamo alla dottrina italiana, si ricordano le parole di Carlo Arturo Jemolo, per il quale "la famiglia è la rocca sull'onda, ed il granito che costituisce la sua base appartiene al mondo degli affetti, agli istinti primi, alla morale, alla religione, non al mondo del diritto"³⁹.

Prima di ogni altro riferimento emerge quello al "mondo degli affetti", che, seppur con incertezze e limiti, è stato progressivamente posto al centro da molti ordinamenti giuridici, anche grazie a una sorta di 'diffusione per contagio' delle riforme del diritto di famiglia degli anni '70. Si afferma inoltre un chiaro rifiuto di qualsiasi pretesa dello Stato di controllare la sfera sentimentale delle persone, modellandola secondo categorie come l'ordine pubblico o il buon costume.

Si può allora sostenere che, liberato da questi vincoli, il diritto venga ricollocato in un contesto culturale in cui non si pretende più di regolare l'amore, ma piuttosto di comprenderlo. Al diritto si può legittimamente chiedere di fare un passo indietro, senza però rinunciare alla sua funzione essenziale di tutela delle libertà e dei diritti, incluso quello di amare. Il suo compito è piuttosto quello di eliminare gli ostacoli per rendere concreta l'uguaglianza in ogni fase della vita. Questi ostacoli non sono soltanto di natura sociale o economica, ma anche giuridica. La legittimità del diritto risiede, dunque, anche nella sua capacità di limitare sé stesso⁴⁰.

La sentenza della Corte EDU, dunque, ha aperto la strada a una più ampia revisione del diritto matrimoniale in Europa e, in particolare, del quadro giuridico che disciplina la vita intima dei coniugi; segna potenzialmente la fine di un vero e proprio tabù, sancendo l'idea che il matrimonio non deve essere uno spazio in cui il dovere coniugale prevalga sulla libertà individuale.

n.49, ed ha successivamente omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando improponibile la domanda di divorzio (Trib. Firenze, 15 maggio 2023, n. 4458). Alla luce del contrasto interpretativo, con ordinanza del 31 maggio 2023, il Tribunale di Treviso ha attivato l'istituto introdotto dalla Riforma Cartabia con l'art. 363-bis c.p.c. per risolvere la questione e la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28727/2023, ha confermato l'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio nel medesimo ricorso, sia in forma contenziosa che congiunta. L'ordinanza e le sentenze qui richiamate sono disponibili in rete (<https://dejure.lefebvrejuffre.it/>).

³⁸ M. Lamarche, *De la juridicité du debitum conjugale en mariage ou "la notion civilisée du mariage"*, cit.

³⁹ A.C. Jemolo, *La famiglia e il diritto*, in *Id. (cur.), Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano 1957, p. 241.

⁴⁰ S. Rodotà, *Diritto d'amore*, cit., pp. 12-13.

La decisione *H.W. c. Francia* solleva anche interrogativi cruciali sulle conseguenze del dovere coniugale nei procedimenti civili, in particolare in materia di divorzio.

Le stesse considerazioni valgono per l'ordinamento giuridico italiano, dal momento che il superamento di un'impostazione rigida e coercitiva ha posto in primo piano i principi di reciprocità e solidarietà, considerati essenziali affinché la convivenza non diventi "intollerabile" (articolo 151 Codice civile italiano). Questo termine, relativamente nuovo nel linguaggio giuridico, segna il distacco da un sistema complesso di obblighi, che in passato giustificava disuguaglianze e discriminazioni, imponendo di ritenere accettabili situazioni che ormai non lo erano più. L'articolo 143 del Codice civile italiano prevede infatti che marito e moglie abbiano pari diritti e identici doveri: tra questi rientrano la fedeltà reciproca, il sostegno morale e materiale, la collaborazione nell'interesse della famiglia, la coabitazione e il contributo ai bisogni familiari in base alle proprie capacità lavorative. Ne emerge così – pur con alcune ridondanze e limiti – un modello di vita familiare che tiene conto delle condizioni concrete⁴¹, che dalla CEDU è tutelato attraverso il diritto alla vita privata e familiare (art. 8).

3. Consenso e libertà sessuale dei coniugi

Del resto, la libertà sessuale, pur non essendo esplicitamente prevista dalla CEDU, è considerata dalla Corte EDU parte del diritto alla vita privata, in quanto legata all'autodeterminazione del corpo⁴². Dunque, l'articolo 8 protegge non solo la libertà sessuale in quanto tale⁴³, ma anche il diritto fondamentale di ogni individuo di disporre liberamente del proprio corpo⁴⁴ e di esercitare pienamente la propria autodeterminazione sessuale⁴⁵. La Corte riconosce la libertà sessuale come elemento fondamentale dell'identità personale, affermando il diritto di scegliere liberamente le relazioni e sostenendo la rilevanza penale degli atti sessuali non consensuali⁴⁶, anche quando tali atti avvengano nell'ambito del matrimonio⁴⁷. Questa posizione segna un'evoluzione importante, in quanto la Corte afferma che il matrimonio non può giustificare o attenuare la responsabilità per violenza sessuale, riconoscendo perseguibile anche lo stupro coniugale in nome della dignità e della libertà umana: "l'abbandono dell'idea inaccettabile che un marito non possa essere perseguito per lo stupro della moglie era conforme non solo a una concezione civilizzata del matrimonio, ma anche e soprattutto agli obiettivi fondamentali della Convenzione, la cui essenza stessa è il rispetto della dignità e della libertà umana"⁴⁸. Qualsiasi tolleranza giuridica o sociale nei confronti dello stupro coniugale costituisce una violazione della dignità e della libertà individuali, principi fondamentali al centro del sistema europeo di protezione dei diritti umani.

Ed in effetti, nel diritto penale francese, la punibilità dello stupro coniugale è sancita dal 1984⁴⁹. Tuttavia, solo nel 2010, ventisei anni dopo, è stata abolita la presunzione di consenso dei coniugi ai rapporti sessuali⁵⁰. Dal 2014, con l'entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito: Convenzione di Istanbul o CI)⁵¹, la Francia si è impegnata ad adottare le misure necessarie per qualificare

⁴¹ S. Rodotà, *Diritto d'amore*, cit., pp. 115-116.

⁴² Corte EDU, *Dudgeon c. Regno Unito*, Ricorso n. 7525/76, 22 ottobre 1981, § 41; Corte EDU, Grande Camera, *E.B. c. Francia*, Ricorso n. 43546/02, 22 gennaio 2008, § 43; Corte EDU, *Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito*, Ricorsi riuniti n. 21627/93, 21628/93 e 21974/93, 19 febbraio 1997, § 36.

⁴³ Corte EDU, *J.L. c. Italia*, Ricorso n. 5671/16, 27 maggio 2021, §§ 117-118; Corte EDU, *M.A. e altri c. Francia*, Ricorso n. 63664/19 e altri 4, 25 luglio 2024, § 138.

⁴⁴ Corte EDU, *K.A. e A.D. c. Belgio*, Ricorsi riuniti nn. 42758/98 e 45558/99, 17 febbraio 2005, § 83.

⁴⁵ Corte EDU, *Pretty c. Regno Unito*, Ricorso 2346/02, 29 aprile 2002, §§ 61-62.

⁴⁶ Corte EDU, *Y. c. Bulgaria*, Ricorso n. 41990/18, 20 febbraio 2020, § 95.

⁴⁷ Corte EDU, *S. W. c. Regno Unito*, Ricorso n. 20166/92, 22 novembre 1995, § 44.

⁴⁸ *Ibid.*, § 42.

⁴⁹ Corte Cass. Fr., 17 luglio 1984, n. 84-91.288; Corte Cass. Fr., 5 settembre 1990, n. 90-83.786 (<https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/>). Cfr. Art. 222-22 al. 2 Codice penale francese (<https://www.legifrance.gouv.fr/>).

⁵⁰ *Loi n. 2010-769*, 9 luglio 2010, *Journal officiel des lois et décrets* (JORF) n. 158, 10 luglio 2010.

⁵¹ Il testo si può trovare on line: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:2023A0602\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:2023A0602(01)).

come reato gli atti di natura sessuale non consensuali su altre persone, anche quando sono commessi nei confronti di un ex o attuale coniuge (art. 36 § 1 lett. a e b e § 3 CI). Il consenso deve essere il risultato della libera volontà della persona (art. 36 § 3 CI). Inoltre, gli Stati membri devono adottare misure per “eliminare i pregiudizi, le consuetudini, le tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità delle donne o su un ruolo stereotipato delle donne e degli uomini” (art. 12 § 1 CI)⁵². La Corte EDU, richiamando anche gli obblighi internazionali, afferma che la libertà sessuale deve essere pienamente protetta da ogni forma di interferenza, non solo in ambito penale ma anche civile. In questa prospettiva, il matrimonio deve garantire piena uguaglianza e libertà tra i coniugi, anche nelle scelte intime.

Questa posizione segna un’importante evoluzione rispetto alla tradizione del diritto francese, che per lungo tempo ha presunto implicitamente il consenso ai rapporti sessuali all’interno del matrimonio. Con la sentenza *H.W. c. Francia*, la Corte EDU afferma che la libertà sessuale va tutelata pienamente, anche nel matrimonio, garantendo uguaglianza e autonomia tra i coniugi. Respinge l’idea del consenso implicito coniugale, stabilendo che esso deve essere sempre esplicito, attuale e revocabile, e che il matrimonio non conferisce alcun diritto sul corpo dell’altro. Ed infatti, la Corte rifiuta l’argomento per il quale la sanzione del rifiuto di acconsentire a un atto sessuale possa essere considerata finalizzata alla tutela dei diritti altrui⁵³, ovvero i diritti della controparte, del coniuge che ‘viene rifiutato’. Il dovere coniugale è contrario al divieto penale dello stupro coniugale: se ogni atto sessuale richiede il consenso e il matrimonio non implica un consenso illimitato, esiste una contraddizione tra il divieto penale dello stupro coniugale e il dovere coniugale di intrattenere rapporti sessuali previsto dal diritto civile⁵⁴. Riconoscere il divorzio per colpa esclusiva del coniuge astinente equivale a condannare la coppia sposata ad avere rapporti sessuali indipendentemente dall’età, dallo stato di salute, dal desiderio⁵⁵. Inoltre, imporre un dovere coniugale implicherebbe, logicamente, definirne i contorni (regolarità e tipi di rapporti sessuali), il che sembra destinato al fallimento, poiché ogni individuo ha desideri e bisogni che variano nel tempo e a seconda delle circostanze. È evidente che costringersi all’atto sessuale per rispettare il dovere coniugale previsto dall’ordinamento civile non equivale a dare il proprio consenso. L’efficacia del divieto di stupro coniugale è quindi compromessa dal mantenimento del dovere coniugale nel diritto civile. La questione è di rilevanza globale se si pensa che, secondo l’OMS, più di una donna su quattro di età superiore ai 15 anni ha subito o subirà nel corso della sua vita violenze fisiche e/o sessuali da parte del proprio partner⁵⁶.

La Corte stabilisce che nessuno può essere obbligato ad avere rapporti sessuali, nemmeno nel matrimonio, e impone agli Stati di garantire la tutela dell’autonomia e dell’integrità dei coniugi, anche nelle decisioni sul divorzio. Al centro vi è l’autodeterminazione, soprattutto nella sfera affettiva, sottratta a controlli esterni. Il richiamo all’autodeterminazione, dunque, diventa oggetto di riflessione e l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sulla ‘vita privata e familiare’, assurge al rango di vero e proprio ‘principio fondativo’⁵⁷, che consente di garantire al diritto all’autodeterminazione un ruolo centrale in tutti i casi in cui vita e amore vengono in discussione.

Un ulteriore riferimento, che la Corte EDU avrebbe potuto prendere in considerazione in modo sistematico e che io mutuo dalle riflessioni di Stefano Rodotà⁵⁸, è il diritto alla salute, inteso in senso ampio, che include benessere fisico, psichico e sociale e si collega alla capacità di autodeterminarsi e

⁵² Sulla rilevanza di pregiudizi, le consuetudini, le tradizioni e qualsiasi altra pratica, vd. R. Sacco, *Il diritto muto*, cit., pp. 51-55 e 79-86.

⁵³ M. Saulier, *Vent de liberté : la fin du devoir conjugal*, in *Actualité juridique famille*, febbraio 2025, p. 103.

⁵⁴ Vd. la convergenza tra § 89-90 della sentenza Corte EDU in commento e la posizione di Collectif Féministe Contre Le Viol (CFCV), *Pour la réelle suppression du «devoir conjugal»*, 17 gennaio 2024.

⁵⁵ Cfr. *Le devoir conjugal n’en est pas un!*, 18 febbraio 2025 (<https://lemysavocats.fr/le-devoir-conjugal-a-lepreuve-du-consentement/#:~:text=En%20l'espèce%2C%20par%20arrêt,une%20requête%20en%20divorce%20en>).

⁵⁶ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), *Violence against women, Prevalence Estimates 2018, Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*, Ginevra 2021.

⁵⁷ La rivista *Droits* ha dedicato a questo tema i fascicoli nn. 48/2008 e 49/2009.

⁵⁸ S. Rodotà, *Diritto d'amore*, cit., pp. 22-23.

costruire liberamente la propria personalità, anche nelle relazioni affettive e familiari. L'autodeterminazione tutela le scelte amorose da condizionamenti esterni, garantendo libertà e dignità nella vita di coppia. In questo senso, il "diritto all'amore" si inserisce in un sistema giuridico fondato sul rispetto della persona e della sua vita privata⁵⁹.

4. Consenso e libertà dalle ingerenze pubbliche

Come già evidenziato, il punto centrale non riguarda tanto lo scioglimento del matrimonio, quanto piuttosto la qualificazione giuridica dell'astinenza sessuale come possibile elemento di colpa rilevante ai fini del divorzio.

In base agli articoli 229 e 242 e seguenti del Codice civile francese, il divorzio per colpa può essere pronunciato dal giudice quando uno dei coniugi commette una violazione grave e reiterata dei doveri matrimoniali, tale da rendere irreparabile la crisi del matrimonio.

Nel caso in esame, i giudici di appello e cassazione, in linea con la giurisprudenza consolidata, hanno ritenuto che il persistente rifiuto della moglie di intrattenere rapporti sessuali potesse giustificare il divorzio per colpa, salvo che tale comportamento fosse supportato da adeguate ragioni di natura medica⁶⁰.

L'orientamento tradizionale delle corti francesi ha portato a considerare il prolungato rifiuto della ricorrente di avere rapporti sessuali con il marito come una grave e reiterata violazione dei doveri coniugali, tale da rendere insopportabile la prosecuzione della convivenza⁶¹.

La Corte EDU, tuttavia, non condivide questa impostazione e ritiene che lo Stato sia intervenuto in modo eccessivo nella sfera privata e nell'autonomia fisica della ricorrente. In particolare, in base agli articoli 3 e 8 della CEDU, gli Stati sono tenuti a non interferire arbitrariamente nella vita privata delle persone⁶², e hanno l'obbligo positivo di adottare misure per proteggere gli individui dagli atti di violenza commessi da privati⁶³.

Dunque, l'ordinamento francese – e, in particolare, l'interpretazione fornita dalle corti – non è riuscito a garantire un corretto bilanciamento tra gli interessi contrapposti in gioco, ossia la libertà sessuale della ricorrente e i diritti del suo ex coniuge. Inoltre, poiché l'ingerenza riguarda la libertà sessuale, intesa come uno degli aspetti più intimi della vita privata, il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato deve considerarsi particolarmente limitato, potendo essere giustificato solo da ragioni di estrema gravità⁶⁴.

Inoltre, la Corte critica le decisioni della Corte d'Appello di Versailles e della Cassazione, ritenendole "particolarmente stigmatizzanti", nella misura in cui il rifiuto della ricorrente è stato qualificato come una violazione "grave e reiterata" degli obblighi matrimoniali, tale da rendere "intollerabile" la prosecuzione della convivenza⁶⁵. La qualificazione adottata dai tribunali francesi non si limita a constatare la fine della convivenza, ma finisce per svalutare giuridicamente la scelta personale della ricorrente, trasformando l'astinenza in una violazione dei doveri coniugali. In questo modo, il diritto interno introduce un obbligo morale che supera la semplice valutazione della crisi matrimoniale.

⁵⁹ In Italia, storicamente, la tutela costituzionale della salute è associata al rispetto della libertà sessuale in virtù e grazie alla sentenza della Corte costituzionale, 18 dicembre 1987, n. 561 (<https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/1987/561>), che riconosce "la sessualità" come "uno degli essenziali modi di espressione della persona umana" e "il diritto di disporne liberamente" come "un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'articolo 2 della Costituzione impone di garantire".

⁶⁰ Cass. Civ. Fr., 17 dicembre 1997 (<https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/>).

⁶¹ Cfr. § 14 della sentenza Corte EDU in commento.

⁶² Corte EDU, *Libert c. Francia*, Ricorso n. 588/13, 22 febbraio 2018, § 40-42; Corte EDU, *Drelon c. Francia*, Ricorsi n. 3153/16 e 27758/18, 8 settembre 2022, § 85.

⁶³ Vd. § 63 e 87 della sentenza in commento e prima, Corte EDU, *X e Y c. Paesi Bassi*, Ricorso n. 8978/80, 26 marzo 1985, § 23; Corte EDU, *Söderman c. Svezia*, Ricorso n. 5786/08, 12 novembre 2013, § 78 e 80.

⁶⁴ Vd. § 85 della sentenza Corte EDU in commento.

⁶⁵ Cfr. Corte di Cassazione francese, 2020, sul caso in commento, citata sopra, p. 4.

La Corte EDU respinge l'argomento del Governo secondo cui il consenso al matrimonio implicherebbe automaticamente il consenso ai futuri rapporti sessuali⁶⁶ e ribadisce che il consenso è un elemento essenziale della libertà sessuale, che deve essere espresso liberamente in ogni singola occasione⁶⁷. Ogni atto sessuale non consensuale è infatti qualificabile come violenza sessuale⁶⁸.

In generale, la Corte distingue tra il semplice riconoscimento dell'astinenza come fattore che può rendere difficile la convivenza e la sua trasformazione in causa di divorzio per colpa o di conseguenze sanzionatorie, anche patrimoniali o relative ai figli. In base all'articolo 242 del Codice civile francese, come detto, l'inadempimento dei doveri coniugali può essere qualificato come colpa, con possibili effetti economici o risarcitori.

La Corte EDU, tuttavia, afferma il primato della libertà sessuale e dell'autonomia individuale, sottolineando che la vita intima appartiene esclusivamente alla sfera personale e non può essere oggetto di sanzioni nell'ambito del divorzio. Qualsiasi intervento che punisca l'astinenza sessuale viola quindi la libertà individuale, poiché il consenso resta un limite fondamentale alla libertà sessuale⁶⁹.

Infine, respinge l'ulteriore argomento del Governo francese che intende giustificabile l'ingerenza dell'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della CEDU, ritenendola prevista dalla legge e finalizzata alla tutela dei diritti altrui e necessaria⁷⁰.

Storicamente, nella tradizione giuridica occidentale, il consolidamento della laicità e l'estensione del diritto ad ambiti precedentemente regolati esclusivamente da norme religiose, morali, sociali o naturali non ha rappresentato un'ingerenza eccessiva del diritto nella vita privata. Al contrario, ha costituito una forma di liberazione da regole vincolanti, imposte da entità astratte – come divinità, morale, società o natura – che non potevano essere modificate semplicemente con un atto di volontà. Ci ricorda Stefano Rodotà⁷¹ che la legge (il diritto, qui), essendo frutto della volontà consapevole dell'uomo, resta sotto il suo controllo e può essere modificata: essa si configura come uno strumento a disposizione dell'individuo, più che come un vincolo, rappresentando una concreta affermazione di libertà: *"Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures"*⁷².

"Non basta, dunque, invocare e ottenere la ritirata del diritto per restituire all'amore i suoi diritti, che possono invece divenire oggetto di regole persino più obbliganti. Sfuggire a questa contraddizione è possibile se la funzione del diritto in questa materia è quella di garantire l'amore nella sua pienezza, custodendo confini che altri poteri e altre regole non possono attraversare"⁷³.

La linea di demarcazione tra diritto e violazione è sottile, e va tutelata per evitare che un diritto si trasformi in un delitto. La Corte EDU evidenzia che, nel caso esaminato, i tribunali francesi avrebbero potuto tutelare i diritti del marito senza ricorrere a un approccio punitivo, evitando di basarsi su obblighi sessuali impliciti derivanti da una visione tradizionale del matrimonio. Avrebbero potuto invece applicare l'articolo 238 del Codice civile, che permette il divorzio quando la convivenza è cessata da almeno due anni, senza colpevolizzare alcun coniuge.

La Corte sottolinea che la qualificazione di 'colpa' nei confronti della ricorrente era superflua e sproporzionata, e ricorda che il diritto alla vita privata protegge anche contro interpretazioni giudiziarie che impongano obblighi sessuali impliciti. La decisione della Corte EDU condanna la Francia per questa ingerenza ingiustificata, ribadendo che lo Stato non può imporre una concezione normativa della vita matrimoniale senza violare l'autodeterminazione e la libertà individuale e

⁶⁶ § 91 della sentenza Corte EDU in commento.

⁶⁷ *Ibid.*, § 86, § 91.

⁶⁸ *Ibid.*, § 87.

⁶⁹ *Ibid.*, § 86.

⁷⁰ *Ibid.*, §§ 52-61.

⁷¹ S. Rodotà, *Diritto d'amore*, cit., p. 19.

⁷² Cfr. articolo 28 della Costituzione francese del 1793.

⁷³ S. Rodotà, *Diritto d'amore*, cit., p. 20.

mettendo in luce la relazione tra corporeità, intenzionalità e sfera affettiva, definendo le condizioni in cui si esprime l'amore⁷⁴.

5. Conclusioni: ripercussioni nel diritto francese e degli stati contraenti della CEDU

L'analisi ha evidenziato principalmente le possibili conseguenze della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul diritto francese, esaminando criticamente la logica e le conclusioni della decisione, con un focus su due elementi centrali: il consenso e la privacy.

Le reazioni alla sentenza all'interno dell'ordinamento francese si sono concentrate principalmente su due aspetti e non hanno registrato forti opposizioni da parte delle autorità francesi o dei gruppi conservatori, pur avendo aperto un dibattito sul rapporto tra autonomia individuale e doveri coniugali⁷⁵.

La stampa⁷⁶ e la società civile hanno accolto positivamente la decisione della Corte EDU nella misura in cui ha giudicato sproporzionato l'approccio adottato dalla Francia, in quanto non assicurava un adeguato bilanciamento tra i diritti fondamentali della ricorrente e quelli del marito. Ha inoltre evidenziato come l'evoluzione delle norme sociali escluda l'esistenza di un presunto 'dovere coniugale' di acconsentire ai rapporti sessuali, in coerenza con gli obblighi degli Stati di prevenire atti non consensuali e contrastare la violenza domestica, anche alla luce della Convenzione di Istanbul.

Infine, la Francia, in quanto Stato parte, è tenuta, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, a dare esecuzione alla sentenza, adottando misure a favore della ricorrente e interventi idonei a prevenire situazioni analoghe, incluso l'adeguamento dell'interpretazione dell'articolo 215 del Codice civile sui doveri reciproci tra coniugi.

Una parte del ceto forense e della dottrina francese ritiene che le Corti potrebbero ora dare priorità all'autonomia sessuale individuale e al consenso nelle valutazioni relative al divorzio per colpa, riducendo la rilevanza di presunti obblighi sessuali coniugali anche senza una riforma legislativa esplicita: l'eliminazione del dovere coniugale relativo alla vita intima e sessuale dal modello matrimoniale sarebbe relativamente semplice da realizzare, poiché tale obbligo non è previsto in modo esplicito dal Codice civile e non richiederebbe quindi una riforma legislativa. Non sarebbe necessario neppure intervenire sulla disciplina del divorzio per colpa prevista dall'articolo 242 del Codice civile, che potrebbe restare invariata nella sua formulazione originaria risalente alla legge del 1975. Sarebbe infatti sufficiente che i giudici cessassero di pronunciare divorzi per colpa fondati sul mancato rispetto del cosiddetto 'debito coniugale'⁷⁷.

Una simile impostazione comporterebbe una reinterpretazione del concetto di comunità di vita di cui all'articolo 215 del Codice civile, che tenderebbe ad avvicinarsi sempre più, fino quasi a coincidere, con la nozione di 'convivenza' propria del patto civile di solidarietà, il quale, secondo la giurisprudenza⁷⁸, non comprende le relazioni intime tra i partner.

Il cambiamento del paradigma del matrimonio farebbe quindi perdere a questa istituzione secolare una delle sue specificità, avvicinandola, ancora una volta, alle altre forme di convivenza.

⁷⁴ S. Rodotà, op. ult. cit., pp. 128-129

⁷⁵ J. Mattiussi, *La fin du devoir conjugal*, note sous CEDH 23 janv. 2025, in *Recueil Dalloz*, 27 febbraio 2025, n. 8, p. 383; L. Mayer, *Divorce pour faute prononcé pour refus de relations intimes sanctionné par la CEDH*, 11 febbraio 2025; A. Bem, *Le manquement au devoir conjugal ou l'abstinence sexuelle ne peut plus être une cause de divorce*, in *LegaVox.fr*, 6 febbraio 2025; P. Koerfer, *La fin du devoir conjugal*, 27 febbraio 2025.

⁷⁶ Cfr. <https://www.france24.com/en/europe/20250123-eu-rights-court-rules-french-woman-who-refused-sex-with-husband-not-at-fault-in-divorce>.

⁷⁷ In tal senso, già prima della sentenza della Corte EDU, M. Lamarche, *De la juridicité du debitum conjugale en mariage ou "la notion civilisée du mariage"*, cit. Ed invece, emerge una esigenza simbolica di una legge speciale nel commento di M.C. Meyzeaud-Garaud, *La Cour EDH conjugue au passé le devoir conjugal*.

⁷⁸ Cass. Civ. Fr., 8 marzo 2017, in *AJ fam.*, 2017, p. 363, con nota di P. Hilt (<https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/>).

Ed in effetti, non è da escludersi che questa evoluzione possa determinare uno svuotamento dei diritti e doveri reciproci dei coniugi⁷⁹, che, insieme al cambiamento del paradigma filiazione/ procreazione⁸⁰, contribuisce al processo di stingimento della categoria matrimonio con quella di convivenza⁸¹.

Tuttavia, è innegabile che la sentenza qui commentata costituisce un arresto molto atteso da una parte dei giuristi francesi e associazioni femministe. La ricorrente, infatti, è stata sostenuta nelle sue iniziative dal *Collectif féministe contre le viol* (CFCV) e dalla *Fondation des femmes*⁸². Queste due associazioni fanno parte della *Coalition féministe*⁸³ per una legge integrale contro le violenze sessuali che chiede, tra l'altro, l'abbandono del concetto di dovere coniugale⁸⁴.

Secondo un'impostazione sostenuta da un'altra parte del ceto forense, della società civile e delle forze politiche, l'adeguamento alla decisione della Corte EDU necessita di una riforma legislativa o comunque, il passaggio parlamentare e la riforma del Codice civile sono il vero obiettivo, se non si vuole lasciare alla discrezionalità dei giudici questa valutazione e perché il cambiamento epocale sia impresso nella legge. Ed infatti, poco dopo la pubblicazione della sentenza, la deputata Marie-Charlotte Garin, insieme a quarantasei cofirmatari, ha presentato un disegno di legge all'Assemblea nazionale volto a precisare nel Codice civile francese che "il matrimonio non crea alcun obbligo [...] di rapporti sessuali tra i coniugi" e che "qualsiasi rifiuto di intrattenere rapporti sessuali non può costituire una colpa che giustifichi il divorzio per colpa esclusiva"⁸⁵.

La proposta di legge presentata da Marie-Charlotte Garin e Paul Christophe recepisce questo orientamento, distinguendo chiaramente la dimensione sessuale dal concetto di 'comunità di vita'. Più precisamente, il testo approvato dall'Assemblea nazionale il 1° aprile 2026, da una parte, modifica l'articolo 215 del Codice civile, prevedendo che la "comunione di vita" non comporta "per i coniugi alcun obbligo di avere rapporti sessuali"; dall'altra interviene sull'articolo 242, stabilendo che il rifiuto o l'assenza di intimità non possono costituire motivo di divorzio per colpa.

Peraltro, come avviene in Italia, il (nuovo) testo degli articoli del Codice civile dovrà essere letto durante la celebrazione del matrimonio, trasformando quel momento in un'occasione per ribadire l'importanza del consenso.

Alcuni parlamentari della sinistra hanno proposto di eliminare anche l'obbligo di fedeltà⁸⁶. La proposta è stata respinta nella seduta di aprile 2026, ma il confronto resta collegato a riflessioni più ampie sul divorzio per colpa e sul significato degli obblighi matrimoniali. La riforma non costituisce un semplice aggiustamento tecnico, ma un passaggio importante per armonizzare diritto civile e diritto penale⁸⁷.

Il caso Pellicot certamente ha suscitato sconcerto e mobilitazione, non solo simbolica, evidenziando quanto sia ancora radicata l'idea di un presunto diritto del marito sul corpo della moglie, come confermato anche dal recente processo per gli stupri di Mazan.

I promotori auspicano la promulgazione della riforma del Codice civile entro l'estate del 2026, anche se ancora il testo deve essere approvato dal Senato.

⁷⁹ M. Godelier, *Métamorphoses de la parenté*, Parigi, 2004.

⁸⁰ M.R. Marella, *Il Diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo*, Napoli, 2025.

⁸¹ Sul concetto di stingimento nella comparazione giuridica, A. Miranda, *Lo "stingimento" delle regole giuridiche tra diritti e limiti nell'era dei flussi migratori e della crisi delle nazioni*, in *Cardozo Electronic Law Bulletin*, aprile 2018.

⁸² Fondation des femmes, Comunicato stampa, [La France condamnée par la CEDH : l'imposition du «devoir conjugal»](#), 23 gennaio 2025.

⁸³ La coalizione è composta da 63 organizzazioni civili, tra cui associazioni femministe, sindacati e giuristi.

⁸⁴ [Coalition féministe pour une loi intégrale contre les violences sexuelles](#), Raccomandazione n. 95, 2024, p. 22.

⁸⁵ M. C. Garin, [Proposition de loi, n° 1128](#) (depositata il 18 marzo 2025).

⁸⁶ Sull'obbligo di fedeltà, per un'analisi comparatistica, che mette a confronto il formante giudiziale francese con quello di altri sistemi giuridici, cfr. S. Casabona, *Il dovere di fedeltà coniugale tra sessualità legale e sessualità consentita: una indagine casistico-giurisprudenziale*, in *Rassegna di diritto civile*, 2/2022, pp. 694-733.

⁸⁷ L' art. 222-22, comma 2, Codice penale francese, come sopra detto, punisce lo stupro tra coniugi. Con la legge di riforma del 9 luglio 2010, è esclusa qualsiasi semplice presunzione di consenso dei coniugi all'atto sessuale. V. anche Cass. Crim., 5 settembre 1990, D. 1991, p. 13, con nota di H. Angevin; e in RTD civ. 1991, p. 301, con commento di J. Hauser.

Nelle more, non vi è dubbio, comunque, che la decisione della Corte EDU in commento abbia aperto la strada a una riflessione sulla riforma del divorzio in Francia, che preveda l'abolizione del divorzio per colpa⁸⁸, che per sua natura porta i tribunali a esaminare e analizzare la vita intima della coppia⁸⁹.

La sentenza va vista come un passo importante poiché contribuisce a smantellare il concetto obsoleto di dovere coniugale e invita i tribunali francesi a conformarsi a standard moderni di uguaglianza e consenso. I gruppi per i diritti delle donne hanno salutato la decisione della Corte EDU e il disegno di legge come una vittoria contro stereotipi giudiziari che penalizzano le donne per aver rifiutato rapporti sessuali indesiderati, stimolando potenzialmente riforme nei regimi di divorzio basati sulla colpa in tutta Europa.

La sentenza e la proposta di riforma del Codice civile si collocano in un contesto di profonda trasformazione delle concezioni del matrimonio nel diritto europeo, affermando che il diritto non può imporre norme vincolanti sulla vita intima degli individui. La libertà sessuale, come parte essenziale del diritto alla vita privata, deve essere protetta da qualsiasi forma di coercizione, sia fisica, morale o giuridica. In questo senso, la CEDU separa il diritto dalle prescrizioni morali tradizionali.

In passato, la morale sessuale all'interno del matrimonio si basava sul concetto di dovere coniugale, con obblighi sessuali impliciti. Oggi, invece, prevale una prospettiva 'consensualista', che mette al centro la libertà individuale di decidere se e quando partecipare a una relazione intima, senza imposizioni derivanti da tradizioni morali superate.

Questa evoluzione giurisprudenziale e legislativa apre nuove possibilità per il diritto di famiglia, richiedendo di ripensare il ruolo del consenso e di aggiornare i regimi matrimoniali alle esigenze contemporanee dei diritti umani. Questa concezione ridefinisce i confini della vita intima, affermando la supremazia dei diritti individuali e invitando gli Stati a considerare il matrimonio come un'unione basata sull'autonomia personale, piuttosto che su obblighi reciproci⁹⁰.

Dunque, la volontà e il consenso sono elementi centrali delle relazioni coniugali.

La Corte EDU e il Parlamento francese aprono la strada a un'evoluzione delle legislazioni nazionali, mettono in discussione la visione normativa del matrimonio, che dà la precedenza agli obblighi coniugali impliciti sull'autonomia individuale e sui diritti fondamentali. Il matrimonio si spoglia della sua veste di contratto di scambio di prestazioni personali per configurarsi come comunità fondata sulla libertà e sulla persistente condivisione degli intenti.

Inoltre, emerge la rilevanza della dignità umana, che pone limiti a qualsiasi regolamentazione della sessualità imposta dall'esterno e previene conflitti tra desideri individuali e imposizioni di potere⁹¹.

La vita di coppia si sviluppa lungo una linea continua e complessa, la cui traiettoria è influenzata da molteplici spinte e suggestioni, da cui derivano le difficoltà e le fatiche dell'amore.

La discussione non si basa solo sull'antropologia: la ragione occidentale poggia anche su una storia di diritti fondamentali e libertà costituzionali, che costituiscono un solido riferimento, spesso ignorato, ma utile oggi per chiedere il pieno rispetto della persona. Questa tradizione consente di ridefinire su basi nuove il rapporto tra amore e diritto, senza considerarlo semplicemente come uno strumento di controllo o imposizione⁹².

Abstract

La recente proposta di riforma del Codice Civile francese (gennaio 2026), unitamente al fondamentale arresto della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso H.W. c. Francia (23 gennaio 2025), sancisce il superamento della concezione classica del vincolo matrimoniale inteso come fonte di un obbligo coercibile all'intimità. La pronuncia in

⁸⁸ B. Régent, *Divorce pour faute, refus de relations intimes : la France condamnée par la CEDH, in Village de la justice*, 3 febbraio 2025; L. Mouloud, *Devoir conjugal?*, in *L'Humanité*, 24 gennaio 2025.

⁸⁹ F. Colcombet, *Le divorce pour faute: un fléau social*, in *Journal du droit des jeunes*, 229/2003, p. 31.

⁹⁰ M.R. Marella, G. Marini, *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia*, Bari-Roma, 2014.

⁹¹ M. Foucault, *Storia della sessualità*, cit., p. 48.

⁹² S. Rodotà, *Diritto d'amore*, cit., p. 140.

esame ha ravvisato nella dichiarazione di addebito del divorzio – fondata sul rifiuto ad avere rapporti sessuali da parte del coniuge – una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (ex art. 8 CEDU). Tale condotta integra, secondo i giudici di Strasburgo, un'ingerenza sproporzionata nell'autodeterminazione della persona e nella sua libertà sessuale. Il nucleo assiologico della decisione risiede nel riconoscimento che il consenso all'atto sessuale non può ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto della costituzione del rapporto coniugale. L'iter logico-giuridico della Corte si articola su due argomenti essenziali: 1) l'inammissibilità della presunzione di consenso, per cui il vincolo matrimoniale non implica una presunzione legale di disponibilità corporea, semmai anzi l'autonomia individuale prevale sulla struttura dell'istituto matrimoniale; 2) il superamento dell'approccio sanzionatorio, per cui si stigmatizza il divorzio per colpa quale strumento punitivo per l'inosservanza di presunti doveri coniugali impliciti, affermando il principio di inviolabilità del corpo umano.

Parole chiave: CEDU, diritto alla vita privata e familiare, divorzio per colpa, autodeterminazione, doveri coniugali

*

The recent proposal to reform the French Civil Code (January 2026), together with the landmark ruling of the European Court of Human Rights in the case of H.W. v. France (January 23, 2025), marks the end of the traditional conception of the marital bond as a source of an enforceable obligation to engage in sexual intimacy. The ruling in question found that the attribution of fault for the divorce – based on a spouse's refusal to engage in sexual relations – constituted a violation of the right to respect for private and family life (under Article 8 of the ECHR). According to the Strasbourg judges, such conduct amounts to a disproportionate interference with the individual's self-determination and sexual freedom. The core of the decision lies in the recognition that consent to sexual intercourse cannot be presumed to exist ipso facto merely because of the establishment of the marital relationship. The Court's legal reasoning is structured around two essential arguments: 1) the inadmissibility of the presumption of consent, whereby the marital bond does not imply a legal presumption of bodily availability; rather, individual autonomy prevails over the structure of the institution of marriage; 2) the rejection of the punitive approach, whereby divorce on grounds of fault is condemned as a punitive measure for the failure to comply with presumed implicit marital duties, affirming the principle of the inviolability of the human body.

Key words: ECHR, right to private and family life, divorce on grounds of fault, self-determination, marital duties